

LA SCRIMINANTE SPORTIVA NEL GIOCO DEL CALCIO

di *Mauro Sferrazza**

SOMMARIO: 1. Posizione del problema – 2. Cenni generali sulla responsabilità sportiva – 3. La tesi del consenso dell'offeso – 4. La scriminante sportiva dell'esercizio del diritto – 5. La configurabilità di cause di giustificazione non codificate e la teoria dell'adeguatezza sociale – 6. L'evento dannoso conseguenza della violazione delle regole sportive – 7. La responsabilità sul piano civile – 8. Considerazioni conclusive – Bibliografia

1. *Posizione del problema*

In ambito sportivo i tradizionali profili di responsabilità subiscono una generale attenuazione in conseguenza delle peculiarità del fenomeno agonistico.¹ Nella valutazione della responsabilità sportiva si rende necessaria l'adozione di un approccio casistico,² a seconda della disciplina sportiva presa in considerazione e delle specifiche circostanze della condotta sottoposta a giudizio. In tale contesto, la presente breve disamina intende soffermarsi sull'annosa, ma sempre attuale, problematica relativa alla possibilità di configurare una responsabilità, di natura civile o penale, a carico del calciatore resosi autore di un evento dannoso nel corso di un'azione di gioco. Sul punto, deve registrarsi il notevole travaglio della dottrina, a lungo interrogatasi sui limiti di liceità dell'attività sportiva violenta; nello stesso senso, l'interpretazione giurisprudenziale ha cercato di costruire un'area di equilibrio tra condotta violenta dell'atleta posta in essere nello svolgimento della pratica sportiva ed i relativi limiti connessi all'altrui integrità fisica, anche nella prospettiva della individuazione di idonei rimedi da frapporre ad una certa tendenza al

* Avvocato e vicepresidente della Commissione Disciplinare Territoriale della L.N.D. – Comitato regionale Veneto.

¹ Per la tesi volta a negare specifica autonomia alla responsabilità civile, si veda G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 471.

² L'esigenza dell'approccio caso per caso è particolarmente sostenuta da S. SICA, *Lesioni cagionate*

travalicamento dell'area di rischio lecito. Del resto, la disciplina calcistica, «*anche a cagione della sua rilevanza sociale e della sua popolarità, pare costituire una sorta di osservatorio privilegiato per l'approfondimento di tematiche relative al fondamento e alla latitudine della scriminante sportiva e del rischio sportivo, nonché al rapporto fra norme ordinarie di responsabilità e regole di gara*».³

Com'è noto, la Federazione italiana giuoco calcio (di seguito, FIGC) è titolare di una potestà disciplinare⁴ sui propri associati in relazione ad una prospettiva funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali. Tale potere della federazione discende dagli ampi margini di autonomia riconosciuti all'ordinamento sportivo dall'ordinamento giuridico generale, autonomia di recente anche confermata dalla norma di cui all'art. 2 del d.l. n. 220/2003, attuativa del principio generale codificato nella stessa disposizione di apertura del predetto decreto, secondo cui la Repubblica «*riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*».

Del resto, se è vero che, data la sua natura derivata, l'ordinamento sportivo «*non potrà mai contenere norme contrastanti con quelle dell'ordinamento statale, l'attuazione delle quali è assunta da quest'ultimo come assolutamente irrinunciabile (ad esempio norme penali, di ordine pubblico) se vorranno aspirare alla coesistenza nel suo ambito*»,⁵ altrettanto vero è che lo stesso ordinamento generale può consentire la prevalenza degli ordinamenti particolari, nel caso di norme in conflitto con disposizioni normative generali. Ed in tal ottica, «*non v'è dubbio che il legislatore nostro abbia riconosciuto l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale; e non v'è, del pari, dubbio che abbia qualificato le norme del primo -in punto di irrogazione di sanzioni sportive- come irrilevanti nel secondo o, se si preferisce, nei confronti delle quali norme il secondo assume una posizione (un rapporto) di indifferenza*».⁶

Il suddetto potere della federazione sportiva sui propri associati si esplica in un'ottica tanto precettiva, quanto sanzionatoria.⁷ Il legislatore federale, anzitutto, determina le regole (tecniche e non) alle quali chi intende aderire all'ordinamento sportivo calcistico deve sottoporsi. Attraverso i propri organi, segnatamente, quelli appartenenti al ruolo della direzione tecnica delle gare e di quelli che esplicano la funzione di giustizia sportiva, poi, commina le punizioni sportive nei confronti di coloro che hanno violato quelle regole.

in attività e sistema delle responsabilità, in *Il Corr. Giur.*, 2000, 743.

³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Resp. Civ. Prev.*, n. 12, 2006, 2026.

⁴ Intesa quale potestà di un soggetto giuridico d'imporre ad altri soggetti l'osservanza di un'insieme di regole e precetti in G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 27).

⁵ F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 58.

⁶ N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro amministrativo TAR*, n. 3, 2007, 1155.

⁷ Anche V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportive e responsabilità oggettiva*,

Il problema che si pone è, appunto, quello dell'individuazione del confine entro il quale l'associato, in nome della sua contemporanea appartenenza a quell'ordinamento particolare, può essere privato ovvero, sotto diverso angolo visuale, è tenuto a rinunciare ai diritti allo stesso spettanti quale componente dell'ordinamento giuridico statale. In tal ottica, tenuto conto che una certa attenuazione del principio generale di legalità formale rappresenta la necessaria conseguenza dell'esigenza di celerità ed efficienza propria della giustizia sportiva, occorre determinare quando l'accadimento sportivo viene a porsi in contrasto con lo scopo dell'ordinamento particolare, comportando una sorta di (ri)espansione dell'efficacia, all'interno del rettangolo di gioco, delle regole dettate dall'ordinamento generale per tutti i consociati al fine di garantirne la civile convivenza. In breve, la domanda è la seguente: quando, a prescindere dall'effetto neutralizzante della clausola compromissoria (che non è oggetto del presente studio e merita specifico approfondimento),⁸ una condotta posta in essere da un calciatore nel corso di una competizione agonistica, che divenga causa di un evento lesivo ai danni di un avversario, acquista rilievo per l'ordinamento generale e determina l'assunzione di una responsabilità civile o penale?

2. Cenni generali sulla responsabilità sportiva

Nell'ambito della responsabilità del partecipante ad una gara occorre, anzitutto, distinguere la fattispecie in cui il danneggiato è altro partecipante alla competizione sportiva, da quella in cui è soggetto diverso. Quest'ultima fattispecie esula dall'esame oggetto della presente disamina. Ci limiteremo, dunque, a rimandare alla corposa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi in materia,⁹ specie con riferimento alle competizioni ciclistiche, motoristiche e nautiche, qui solo evidenziando come, in generale i concorrenti siano tenuti a rispettare non solo il regolamento sportivo e quello specifico di gara, ma anche le regole di ordinaria prudenza e perizia richieste per l'altrui sicurezza ed integrità, nell'ottica

in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 16.

⁸ Si tratta del c.d. vincolo di giustizia, in base ai quali «i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale (...) in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché delle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico» (art. 30, co. 1 e 2, Statuto FIGC). Resta, comunque, salva la possibilità del Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, di «autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia» (art. 30, co. 4, Statuto FIGC).

Per un commento sul nuovo Statuto della FIGC, si veda M. GRASSANI, *Il nuovo Statuto FIGC tra passato e futuro*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 11-25.

⁹ Sia consentito rimandare, particolarmente, in ottica riassuntiva, a M. LO PIANO, *Indirizzi giurisprudenziali in tema di responsabilità per illecito sportivo*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1997, 766 e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp.*

dell'attuazione del precetto generale del *neminem ledere*, anche se i singoli comportamenti dovranno, poi, valutarsi in concreto alla luce delle condizioni e delle esigenze specifiche della competizione sportiva.

Quanto alla prima delle suddette fattispecie è possibile distinguere gli sport nei quali non è configurabile alcuna occasione di violenza o di contrasto violento, in relazione ai quali l'orientamento giurisprudenziale è nel senso del riconoscimento della natura illecita del fatto laddove l'attività dello sportivo non risulti conforme non solo al regolamento di gara, ma anche ai principi di tecnica della disciplina sportiva di volta in volta considerata.

Diversi i problemi che emergono in relazione agli sport ove la violenza rientra nel contesto delle regole del gioco (tipici esempi, la lotta ed il pugilato) ovvero che costituiscono occasione di scontro tra gli atleti (ad esempio, calcio, basket, rugby, ecc.). A tal proposito il calcio viene ricondotto nell'ambito degli sport c.d. a "contatto eventuale",¹⁰ nel senso che il contatto fisico, pur non costituendo tratto caratterizzante il gioco, è ammesso, seppur entro determinati limiti. In tale contesto, per completezza di esposizione, è possibile anche osservare come l'orientamento giurisprudenziale prevalente tenda ad escludere, per il gioco del calcio, la qualificazione di attività pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c.,¹¹ al contrario di quanto, invece, ritenuto a proposito dell'attività di organizzazione di un evento calcistico di livello professionistico.¹²

Premesso che, ovviamente, il *quantum* di violenza consentita o tollerata muta al variare delle finalità tecniche della specifica disciplina sportiva presa in

Civ. Prev., n. 6, 2006, 1028.

¹⁰ Così, a titolo esemplificativo, Cass. pen., 27 marzo 2001, n. 24942, in *Riv. Pen.*, 2001, 727 e Trib. Venezia, 27 settembre 1999, in *Giur. Merito*, 2000, 641, nonché in *Giust. Pen.*, 2000, II, 511.

¹¹ Tra le altre, App. Milano, 18 maggio 2001, in *Foro Pad.*, 2002, I, 205.

¹² Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Danno e Resp.*, 1999, 234, con nota di G. DE MARZO, *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*; Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 496 (con nota di A. MANFREDI, *Responsabilità del Presidente della società sportiva e dei dipendenti della società stessa per danni subiti da alcuni spettatori a causa della condotta illecita di altri tifosi*), secondo cui «l'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo l'adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico». Anche Tribunale di Milano, 18 luglio 1963, in *Riv. Dir. Sport.*, 1963, 378, aveva fatto applicazione dei comuni canoni di diligenza e prudenza, sottolineando la necessità che la società organizzatrice predisponga mezzi preventivi particolarmente accurati e rigorosi, considerato che gli stadi di calcio «sono capaci di ospitare migliaia di persone che manifestano, spesso incompontamente, la loro passione agonistica e tra le quali non mancano individui turbolenti e scalmanati».

Contra, App. Milano, 30 marzo 1990, in *Riv. Dir. Sport.*, 1990, 495; Trib. Firenze, 15 dicembre 1989, in *Arch. Civ.*, 1990, 923, secondo cui è «inapplicabile al calcio in costume la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ., dato che non può ritenersi che tale attività sportiva sia di per sé pericolosa; pertanto, se alla partita si sovrappone una rissa, questa resta concettualmente e giuridicamente distinta dalla manifestazione ufficiale e non è pertanto ipotizzabile la responsabilità oggettiva, per le conseguenze dannose dell'incidente, del comitato di gestione della manifestazione»; Trib. Milano, 18 gennaio 1973, in *Foro It.*, 1973, I, 1593; App. Firenze, 20 ottobre 1963, in *Foro Pad.*, 1964, 64.

considerazione,¹³ è possibile osservare come, normalmente, un fatto che se commesso al di fuori dell'esercizio dell'attività agonistica costituirebbe, di per sé, reato, diviene lecito e, comunque, consentito ove si verifichi in sede sportiva ed all'interno del quadro costituito dalle regole del gioco. Dottrina e giurisprudenza, infatti, escludono concordemente qualsiasi responsabilità per fatto illecito quando l'infortunio del partecipante ad una competizione sportiva, causata da altro atleta, sia conseguenza diretta di una condotta di gioco conforme a regolamento.¹⁴ Come affermato dalla giurisprudenza, «ogni sport ha un suo regolamento: esso è un precetto che disciplina l'agire dell'atleta e costituisce norma fondamentale del suo comportamento; è la sintesi di quelle regole di condotta dettate dall'esperienza che, da un lato, tutelano lo sport imponendo all'atleta di impegnare tutte le sue energie, la sua intelligenza e la sua prudenza, dall'altro, tendono a limitare i possibili danni della violenza. Si tratta dunque di norme di condotta che rientrano nel concetto di disciplina di cui all'articolo 43 cod. pen.; pertanto le lesioni o la morte cagionate durante lo svolgimento di una gara, saranno punibili solo se causate da inosservanza dei regolamenti. Ciò, naturalmente, sempre che l'azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva».¹⁵

Il fondamento giustificativo posto a base della liceità del comportamento lesivo sopra descritto è abitualmente rintracciato nel fatto che lo sport rientra tra le attività tutelate dallo Stato che, attraverso il CONI, disciplina e promuove l'attività sportiva, con l'obiettivo d'incrementare il patrimonio sportivo nazionale mediante la preparazione degli atleti. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un fatto illecito nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva, atteso che, se l'ordinamento giuridico generale consente quella pratica sportiva, non può nel contempo, poi, vietarne le relative attività.¹⁶

Del resto, occorre anche considerare che l'adozione di una differente soluzione porrebbe l'atleta sotto l'incubo dell'eventualità del verificarsi di incidenti anche fortuiti, disincentivandone lo spirito agonistico e la volontà competitiva.

¹³ C. CAIANELLO, *I destinatari della scriminante sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, 220.

¹⁴ Tra i tanti, F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XV, Giuffrè, Milano, 647-648; E. F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 195; E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1981, 934; A. BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 243. In giurisprudenza, tra le altre, App. Firenze, 17 gennaio 1983, in *Foro It.*, Rep., 1985, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, n. 158, che a proposito dei danni subiti dal calciatore Antognoni in occasione dello scontro di gioco con il portiere della squadra avversaria, ha assolto quest'ultimo sul presupposto della conformità della sua condotta alle regole dell'ordinamento disciplinare calcistico.

¹⁵ Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro It.*, 1985, II, 218.

¹⁶ In tal senso, tra gli altri, L. GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1950, 1-3; A. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Arch. Pen.*, 1962, II, 670; P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Cedam, Padova, 1972, 181; C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, 273; V. FEDELI, *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, 404.

Occorre evidenziare che nel concetto di attività lecita nel senso sopra precisato si fanno generalmente rientrare anche ipotesi, sempre più frequenti, di irregolarità sportive (tipico esempio, in campo calcistico, le spinte, gli strattonamenti, le entrate scomposte, ecc.) considerate non avulse dallo schema tecnico dello sport di riferimento e dalle finalità della relativa pratica sportiva, attesa la contiguità con l'agonismo che ne caratterizza le odierne competizioni e, dunque, la loro riferibilità a quell'area di rischio, presente in ogni disciplina sportiva.¹⁷ Detto in altri termini, il gioco del calcio in qualche modo presuppone il contatto fisico tra gli avversari, purché ciò avvenga a condizioni di leale competizione agonistica: *«pertanto, non può ascriversi a colpa, imprudenza od imperizia di un giocatore l'aver colpito il suo diretto competitore quando la fulmineità dell'episodio, l'equilibrio normalmente instabile di due avversari che si contendono il possesso del pallone, lo stato del terreno, il rimbalzo del pallone, rendono inevitabile lo scontro involontario e necessariamente fortuite le conseguenze derivate da tali scontri in ordine all'incolumità fisica degli atleti»*.¹⁸

Nella stessa direzione, è stato collocato nell'ambito del caso fortuito il fatto del calciatore che, in conseguenza di un allungo diretto al recupero del pallone e per effetto della repentina conversione di movimento del giocatore avversario, colpisca il ginocchio di quest'ultimo, poiché la condotta è pienamente compatibile con i limiti di prudenza dettati dalla disciplina del gioco del calcio: infatti, detti limiti *«trovano la loro espressione non nel comune criterio della prevedibilità del pericolo, il quale snaturerebbe l'attività sportiva privandola delle sue caratteristiche essenziali, sebbene nella creazione di eccezionali situazioni di pericolo assolutamente incompatibili con la finalità e la disciplina tecnica del giuoco, talchè l'evento lesivo che ne derivi appaia come conseguenza del tutto abnorme, ascrivibile ad una condotta trasmodante che trascende i confini della tutela sportiva»*.¹⁹

Occorre osservare che per una risalente giurisprudenza il regolamento della disciplina sportiva non può, di per sé solo considerato, rappresentare argomento sufficiente al fine di escludere l'elemento della colpa per le ipotesi di violazione dell'integrità fisica del giocatore avversario, essendo necessario riferirsi anche ai principi generali di prudenza, in funzione di temperamento dell'agonismo sportivo: infatti, *«alla generica o comune prudenza e diligenza del cittadino verso il cittadino e alla normale osservanza di leggi e regolamenti preventivi di carattere generale, vengono ad associarsi, nel momento agonistico sportivo, quella specifica prudenza, diligenza ed osservanza di leggi e di regolamenti che si impongono all'atleta, onde deriva uno specifico comportamento di quest'ultimo caratterizzato dalla necessaria osservanza delle regole di una data attività sportiva, controllata però in ogni momento, e per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, del senso vigile ed umanitario del rispetto della integrità fisica e*

¹⁷ G. VIDIRI, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. Pen.*, 1992, 3157.

¹⁸ Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, in *Riv. Dir. Sport.*, 1962, 77.

¹⁹ Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Arch. Pen.*, 1964, II, 71; nonché in *Resp. Civ. Prev.*, 1964, 313.

della vita sia dell'avversario sia dei terzi».²⁰

Siffatti assunti sono stati oggetto di una successiva elaborazione giurisprudenziale che, nell'ottica di una migliore valutazione del principio secondo cui le finalità agonistiche connesse alla disciplina sportiva sono suscettibili di modificare, attenuandoli, gli ordinari confini della negligenza e della imperizia, giunge ad un assetto secondo cui «non solo la condotta osservante della norma sportiva non è punibile, ma resta esente da sanzione anche l'azione di gioco che viola il regolamento, purchè giustificabile da un impeto agonistico e finalisticamente inserita nel contesto della competizione sportiva. In altre parole, nel rischio «accettato» dal calciatore rientrerebbe anche il c.d. rischio generico del fallo, da ritenere eventualità connaturata alle esigenze della gara».²¹

3. La tesi del consenso dell'offeso

Abbiamo sopra osservato che il fatto non è qualificabile come illecito allorché la condotta sportiva che ha causato il danno sia stata espletata nell'ambito del rispetto delle regole del gioco.²² Siffatta conclusione è anche supportata dalla teoria del consenso dell'offeso, secondo cui l'atleta che partecipa ad una competizione accetta i rischi connaturati alla specifica attività sportiva esercitata.²³ Nell'ipotesi di comportamento produttivo di lesioni tenuto da un partecipante alla gara, dunque, il consenso dell'avente diritto opererebbe quale causa di giustificazione atta ad elidere l'antigiuridicità della condotta.²⁴

Ogni giocatore, infatti, accetta il rischio di lesioni che rientra nell'alea normale in relazione al tipo di attività sportiva praticata: il consenso dell'avente diritto, quindi, concretizzerebbe una causa di legittimazione del fatto altrui, conseguente ad una sorta di autorizzazione atta a rimuovere il dovere di rispettare il diritto medesimo.²⁵

L'illecito penale è, dunque, escluso per la ricorrenza dell'esimente del consenso dell'avente diritto, nell'ipotesi di lesioni di un partecipante quando la

²⁰ Cass. pen., 9 ottobre 1950, in *Giust. Pen.*, 1951, II, 232. Ma si veda anche Cass. pen., 22 maggio 1967, in *Giust. Pen.*, 1967, II, 582.

²¹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, cit., 2031.

²² Tra i tanti, E. F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, cit., 195; G. V. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1983, 588.

²³ T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. Dir. e Proc. Pen.*, 1932, 1297; Id., *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, Milano, 1936; G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1953, 251; G. SANTANIELLO, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1957, 91; F. S. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959, 237; P. PAOLUCCI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Pen.*, 1962, II, 599; R. RAMPIONI, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1975, 660.

²⁴ Si rammenta che ai sensi dell'art. 50 c.p. «non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre».

²⁵ M. BIANCA, *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1994, 680, che qualifica il consenso dell'avente diritto come negozio unilaterale, recettizio e revocabile.

condotta produttiva dell'evento sia connessa all'esercizio di un'attività sportiva in svolgimento.²⁶ È come se i partecipanti all'incontro di calcio stipulino di volta in volta un patto reciproco di esonero dalla responsabilità aquiliana: «è, infatti, presente uno scambio di volontà né più né meno che nelle clausole di esonero propriamente dette; solo che qui tale scambio di volontà non è espresso ma normalmente tacito».²⁷

Insomma, c'è un ambito di rischio che ogni giocatore conosce ed accetta e che l'ordinamento giuridico non sanziona per l'interesse pubblico sotteso all'esercizio della disciplina sportiva.²⁸

In altri termini, il principio di accettazione del rischio comporta che «i danni sofferti, se rientranti nell'alea fisiologica dello sport praticato, non debbono essere risarciti».²⁹ La teoria del rischio consentito, quindi, determina la non punibilità, in sede penale, e la non risarcibilità, in sede civile, dei fatti lesivi derivanti dalla normale alea di gioco e dalle relative finalità sportive.³⁰ E, per converso, il comportamento tenuto dal calciatore sarebbe fonte di responsabilità civile e/o penale solo quando violi le regole del gioco, in conseguenza di un atteggiamento doloso o, quantomeno, gravemente colposo.

La suddetta teoria, tuttavia, non è priva di critiche ed obiezioni. Una parte della dottrina osserva come l'operatività della scriminante trovi un ostacolo insormontabile nelle disposizioni codicistiche che sanciscono l'indisponibilità del diritto alla vita ed alla incolumità fisica.³¹ Altri evidenziano, segnatamente, che «la partecipazione non significa accettazione della lesione»³², nel senso che l'atleta che si appresta alla competizione sportiva, non accetta come possibile la lesione personale. Altra dottrina, invece, segnala come la prestazione di un consenso valido ed idoneo a scriminare richiederebbe una chiara prospettazione degli eventi che si

²⁶ Tra le altre, accolgono la teoria del consenso dell'avente diritto anche Cass. pen., 25 settembre 2003, n. 39204, in *Riv. Pen.*, 2004, 194, nonché in *Riv. Pen.*, 2004, 194; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Giust. Civ. Mass.*, 1997, 282, nonché in *Resp. Civ. Prev.*, 1997, 699, nonché in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 229, nonché in *Danno e Resp.*, 1997, 455; Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, in *Foro It.*, 1993, II, 79, nonché in *Giur. It.*, 1993, 2, 604, nonché in *Giust. Pen.*, 1993, II, 279; Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, in *Foro It.*, 1974, II, 374. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Brindisi, 9 dicembre 1999, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 160.

²⁷ F. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1984, 287.

²⁸ Tra le altre, Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2004, n. 20597, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, f. 10; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, in *Foro It.*, 2003, I, 168.

²⁹ S. GALLIGANI, A. PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 3, n. 3, 2007, 119.

³⁰ Trib. Rieti, 12 gennaio 2000, in *Cass. Pen.*, 2001, 1928.

³¹ In tal senso, si veda T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1962, 265; S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1963, 207; A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1970, 319; M. B. BARBORINI, *Rilevanza dell'attività sportiva*, in *Giur. Merito*, II, 1985, 980.

³² L. SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cass. Pen.*, 1983, 53-62.

intendono accettare, così come delle relative cause produttive degli stessi.³³

Anche la giurisprudenza non ha mancato di rilevare come, venendo in rilievo diritti indisponibili quali quello alla vita ed alla integrità fisica, diviene inefficace qualsiasi ipotesi di consenso dell'atleta.³⁴

Per converso, diverso orientamento dottrinale ritiene che, in forza della scriminante del consenso dell'offeso, restino escluse dalla punibilità anche le condotte sportive che pur violando le regole del gioco, rientrano nell'ambito della violenza di base consentita da ogni disciplina sportiva.³⁵ E così le lesioni lievi procurate in conseguenza di uno scontro di gara non potrebbero essere ascritte a colpa, imprudenza o imperizia del calciatore, al contrario delle lesioni di maggiore entità.³⁶ Del resto, «*chi gioca a calcio sa che può accadere con ragionevole probabilità di subire un intervento anche falloso, cioè effettuato in violazione delle regole, e che tale intervento può danneggiare la sua integrità fisica, in quanto ciò fa parte della normalità del gioco, ed a ciò presta implicitamente il suo consenso, in ragione di una reciprocità di rischio. E' ovvio peraltro che tale consenso non viene prestato in relazione ad ogni tipo di fallo e ad ogni violenza, ma trova dei limiti*».³⁷

Il consenso della parte lesa opera quindi quale causa di giustificazione idonea ad elidere l'antigiuridicità della condotta. Siffatto consenso, cioè, «*crea un'area di rischio consentito, in stretta connessione con l'esercizio della attività sportiva, non delimitata dall'assoluto rispetto del regolamento sportivo, ma operante in un più ampio ambito del rischio connesso ad azioni di gioco che, pur contrarie alle regole, possono ritenersi normale comportamento dei contendenti; deve quindi trattarsi di una ipotesi nella quale sia esclusa la specifica finalità di ledere, e non sia coscientemente posta a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario*».³⁸

4. La scriminante sportiva dell'esercizio del diritto

Per giungere all'affermazione della irresponsabilità penale nella causazione di un

³³ E. DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. Merito*, 1984, II, 1210.

³⁴ Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2000, in *Resp. Civ. Prev.*, 2001, 133; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 141.

³⁵ G. DE MARZO, *Violazione delle regole del gioco e responsabilità dell'atleta*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 282.

³⁶ In tal senso, si veda V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984, 194 e P. ROSA, *I calci nel gioco del calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 285.

³⁷ Pret. Trento, 11 maggio 1996, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 277, secondo cui «*il punto cruciale per distinguere l'attività lecita da quella illecita o, più tecnicamente, per delimitare il mero illecito sportivo dall'illecito fonte di responsabilità civile e/o penale, è costituito dalla sussistenza o meno di quel rapporto di funzionalità tra l'azione che ha dato luogo alle lesioni e lo scopo proprio dell'attività sportiva*».

³⁸ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, in *Cass. Pen.*, 1993, 1726, con nota di G. MELILLO, *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto*.

danno quale conseguenza di una condotta sportiva pur esuberante, altro orientamento dottrinale richiama la scriminante dell'esercizio del diritto codificata nell'art. 51 c.p.,³⁹ atteso che una certa dose di fisicità e violenza, caratteristiche di determinate discipline sportive, è legittimata ed, anzi, autorizzata dall'ordinamento giuridico.⁴⁰ Se l'ordinamento, cioè, riconosce ed autorizza l'attività sportiva, promuovendola e favorendola, non può, poi, pretendersi che punisca l'atleta che, nel recinto di gara e nell'osservanza delle regole di gioco, cagioni lesioni all'avversario.

Il riferimento all'anzidetta scriminante consente di affermare che colui che esercita un proprio diritto, non può essere ritenuto responsabile nell'ipotesi in cui leda un interesse altrui, poiché si avvale di una posizione di vantaggio, riconosciutagli dall'ordinamento, capace di prevalere sugli altri interessi eventualmente in conflitto. E, in tal ottica, vi è chi osserva che *«quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si può anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale all'integrità fisica. È la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva»*.⁴¹

Si aggiunga che è la stessa coscienza collettiva che, *«in conformità di tendenze proprie a tutto il mondo, riconosce ed esalta nello sport l'aspirazione dell'uomo alla forza e alla salute non meno che l'addestramento alle dure prove della vita, al rischio, al dolore: ravvisandosi inoltre un insostituibile strumento di progresso tecnico e di prestigio nazionale»*.⁴²

In altri termini, *«l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato, purchè rispondente all'interesse della comunità sociale, importa l'impunità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate»*.⁴³ Del resto, *«quando si sono osservate, nel corso di competizioni sportive le regole che ad esse si riferiscono non si può parlare di responsabilità a titolo di colpa per lesioni riportate da uno dei partecipanti alla competizione a seguito di una situazione venutasi a verificare per opera attiva di uno dei detti compartecipi»*.⁴⁴

Se una corrente dottrinale limita l'operatività della scriminante *de qua* al solo ambito delle competizioni sportive ufficiali organizzate dal CONI o dalle Federazioni sportive associate,⁴⁵ deve pure registrarsi l'orientamento critico verso

³⁹ Recita l'art. 51, co. 1, c.p.: *«L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità»*.

⁴⁰ Si rifanno, ad esempio, al criterio dell'esercizio del diritto, seppur con approcci e sfumature diversificate: L. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1960, 73; I. DE SANCTIS, *Il problema della liceità della violenza sportiva*, in *Arch. Pen.*, 1967, I, 98; C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, cit., 273; E. FORTUNA, *Relazione di sintesi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 281.

⁴¹ G. BETTIOL, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1976, 349.

⁴² G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1958, 185.

⁴³ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1989, I, 246.

⁴⁴ Trib. Genova, 23 ottobre 1952, in *Riv. Dir. Sport.*, 1953, 54.

⁴⁵ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 34. Contra, M. DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiridicità*, in *Danno e Resp.*, 2003, 532 che, invece, ritiene che anche l'attività sportiva svolta al di fuori dei

tale prassi applicativa che viene spiegata solo quale conseguenza di una distorta valutazione del valore esimente attribuito alla condotta sportiva. Viene, in tal ottica, posta in rilievo la «*minaccia al principio di indisponibilità della vita e della salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, che si nasconde dietro questo ordine di idee, [che] deve far riflettere e mettere in guardia contro certe generalizzazioni interpretative che sfumano nell'arbitrio*».⁴⁶

5. *La configurabilità di cause di giustificazione non codificate e la teoria dell'adeguatezza sociale*

Altra parte della dottrina riconnette la non punibilità delle condotte dannose nell'espletamento delle attività sportive all'esistenza di cause di giustificazione non codificate.⁴⁷ Secondo tale tesi, non è punibile l'atleta il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata.

Il comportamento sportivo lesivo sarebbe giustificato, però, a condizione che l'atleta, in occasione della causazione dell'evento dannoso, abbia rispettato il regolamento sportivo. Infatti, «*l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato, purché rispondente all'interesse della comunità sociale, importa l'impunità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate*».⁴⁸ Il fondamento giuridico di tali cause di giustificazione non codificate viene rintracciato nell'analogia alle specifiche fattispecie scriminanti previste dal codice penale. In particolare, le predette cause rivestirebbero il carattere di autonome norme extrapenali, ricavabili dal complessivo ordinamento giuridico ed in ordine alle quali non opera, dunque, la riserva di legge che vieta il ricorso all'analogia in campo penale.

In tale contesto vi è chi ritiene che «*l'attività sportiva come causa di esclusione del reato, in quanto esclude l'antigiuridicità di un fatto tipico lesivo dell'integrità fisica, si traduce in una vera e propria esimente che, anche se non inquadrabile in sé e per sé sub specie in una delle cause di esclusione del reato espressamente previste dal legislatore ed anche se, non espressamente sancita dalla legge scritta, nel nostro come nella maggioranza degli ordinamenti giuridici, ha tuttavia pieno diritto di cittadinanza, in quanto derivata da un corretto procedimento interpretativo, in cui, accanto all'interpretazione logica, sistematica*

circuiti ufficiali delle Federazioni può farsi rientrare nel campo di applicazione della scriminante di cui trattasi, alla luce dell'ampia accezione ordinariamente attribuita al termine «diritto».

⁴⁶ E. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 196.

⁴⁷ F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. It.*, 1950, II, 313; G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, cit., 183; A. BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1976, 3.

⁴⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 246.

*e teleologica, svolge un non trascurabile ruolo quella storica».*⁴⁹

La causa di giustificazione atipica o non codificata «*trova la sua ragion d'essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l'armonico sviluppo della intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagiona un evento lesivo ad un avversario, quella anti giuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflazione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona l'evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma anzi, come si è già detto, contribuisce a raggiungerli*».⁵⁰ Questo, dunque, il fondamento della non punibilità dei comportamenti di cui trattasi, caratterizzato dai medesimi presupposti delle cause di giustificazione codificate, ossia l'assenza della anti giuridicità per mancanza del danno sociale. Ed allora, in forza di un procedimento di interpretazione analogica, risulterebbe possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali, appunto, l'esercizio dell'attività sportiva.

Per inciso, è possibile evidenziare come la scriminante atipica dell'attività sportiva è stata, a volte, adottata anche dalla giurisprudenza contabile che è giunta, ad esempio, ad escludere il danno erariale imputato per la partecipazione ad un torneo della squadra di calcio della polizia municipale, sul presupposto che l'ente comunale è tenuto ad incentivare l'attività sportiva degli addetti alla polizia locale, nell'ottica della cura della preparazione fisica, nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare le premesse per ricercare condizioni di maggior efficienza del servizio.⁵¹

Il quesito interpretativo se l'esimente per il fatto dannoso verificatosi nel corso di un'azione di gioco debba ricondursi alle scriminanti codificate (segnatamente, consenso della persona offesa ed esercizio di un diritto) «*e dunque nell'ambito concettuale di una tipica causa di giustificazione prevista dal sistema positivo, ovvero all'area delle cause di giustificazione c.d. non codificate è stato risolto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento riconnette alla pratica dello sport. (...) Tale interpretazione deve essere certamente ribadita, vuoi perché la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali, quali la salute od anche la vita, dotati, certamente, di valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica sportiva l'ordinamento giuridico assegna un ruolo di assoluto rilievo*».⁵²

⁴⁹ G. COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Cedam, Padova, 1984, 131.

⁵⁰ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, in *Foro It.*, 2000, II, 320, con nota di C. RUSSO, *Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità penale*.

⁵¹ Corte Conti, sez. giurisd. Sicilia, 27 agosto 1993, n. 83, in *Riv. Corte Conti*, n. 5, 1993, 90.

⁵² Cass. pen., 23 maggio 2005, n. 19473, in *Resp. Civ. Prev.*, 2005, 1036, con nota di G. FACCI, *La*

I critici, tuttavia, osservano come il ricorso al suddetto procedimento analogico viene a tradursi in un «*inutile attentato alla certezza del diritto*».⁵³ L'applicazione analogica delle norme permissive, cioè, viola la *ratio* di certezza che è anche presente nel principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost., «*valido non solo nel senso che è rimessa alla legge la previsione in positivo dei fatti che costituiscono reato, ma anche nel senso che è rimessa alla legge la delimitazione in negativo dell'ambito di operatività di una norma incriminatrice, che non può essere disapplicata soltanto per un atto di volontà dell'interprete: l'applicazione analogica delle scriminanti essendo sollecitata dalla particolarità del caso concreto sarebbe, infatti, fonte di incertezza sul contenuto del precetto normativo e causa di possibili disparità di trattamento di casi analoghi*».⁵⁴

Secondo altra autorevole dottrina, infine, il ricorso al suddetto procedimento analogico è ammesso soltanto per le scriminanti non riconosciute dalla legge nella loro più estesa accezione logica (ad esempio, consenso dell'avente diritto, esercizio del diritto, adempimento del dovere) ovvero non formulate in termini tali da impedire, appunto, la riconducibilità alle stesse di altre ipotesi extralegali.⁵⁵

Merita, da ultimo, cenno una particolare teoria che giustifica il danno provocato a seguito di una condotta sportiva violenta in base al canone della c.d. adeguatezza sociale, che affonda le proprie radici in valutazioni di ordine sostanziale relative all'importanza sociale della pratica dello sport. Il valore socialmente adeguato dell'attività sportiva, funzionale al progresso civile, consentirebbe, cioè, una rilevante compressione dell'area di rischio giuridicamente non lecita.

Secondo alcuni sostenitori della predetta teoria, che ha trovato forte seguito

responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva. Secondo la Suprema Corte la considerazione privilegiata dell'attività sportiva attiene ad una duplice prospettiva, sia individuale, sul piano della tutela della persona, sia di carattere sociale, entrambe ritenute meritevoli di protezione. «*Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all'acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di un record personale) è possibile solo attraverso l'applicazione, il sacrificio e l'allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie. Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.*

La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive. Senza dire, poi, dell'ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza».

⁵³ Così E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, cit., 933.

⁵⁴ F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1993, 742.

⁵⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1992, 283.

nella dottrina germanica, può parlarsi di adeguatezza sociale, quale particolare causa di giustificazione, soltanto in relazione alle lesioni che possono essere considerate conseguenza ordinaria dell'espletamento dell'attività sportiva e dell'azione di gioco.⁵⁶ Secondo altri, invece, rimarrebbero non punibili anche gli eventi lesivi di maggiore gravità, stante l'adeguatezza sociale di tutti gli atti di violenza sportiva compiuti nel rispetto delle regole della disciplina sportiva considerata.⁵⁷

Il criterio dell'adeguatezza sociale, tuttavia, appare difficilmente conciliabile con i principi generali dell'ordinamento penale, atteso che il concetto di socialità è del tutto impreciso e, quindi, inadeguato a prestare parametri certi per l'individuazione dei valori in relazione ai quali determinare l'adeguatezza dell'azione.⁵⁸

6. *L'evento dannoso conseguenza della violazione delle regole sportive*

La soluzione è diversa se l'esito dannoso discende da una condotta del giocatore che si pone in contrasto con il regolamento sportivo vigente nell'ordinamento calcistico.

In tal ottica, la condotta lesiva tenuta da un calciatore ai danni di un avversario in violazione delle specifiche regole di gioco non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata dell'esercizio della c.d. violenza sportiva, poiché disattende quei doveri di lealtà e correttezza che devono caratterizzare ogni sportivo: essa, dunque, è penalmente perseguibile a titolo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso di un'azione di gioco per finalità attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia dovuta all'ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva o quest'ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l'avversario ed a dissuaderlo dall'opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo involontariamente subito.⁵⁹

In altri termini, al regolamento sportivo viene assegnata una funzione essenzialmente cautelare, atta ad impedire eventi, quali quelli della morte o delle lesioni permanenti all'integrità fisica, «*offensivi di interessi non sacrificabili mediante l'esercizio dello sport, e pertanto sottratti all'ambito della norma autorizzativa*». ⁶⁰ E, del resto, ciò che attiene «*alla disciplina tecnica del fenomeno sportivo appare indifferente per il diritto dello Stato e non può essere, né in via diretta, né in via indiretta, sottoposto ad alcun sindacato di origini statali*». ⁶¹

⁵⁶ In tal senso, G. BETTIOL, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1982, 325.

⁵⁷ C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, Napoli, 1966, 173.

⁵⁸ G. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, cit., 595.

⁵⁹ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, cit., 320.

⁶⁰ G. DE FRANCESCO, *ibidem*, 598.

⁶¹ A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 43.

Tuttavia, se la condotta sportiva produttiva di eventi lesivi può valutarsi in termini di assenza di anti giuridicità, qualora si mantenga all'interno delle regole della pratica sportiva considerata, può rilevarsi come l'operatività dei diversi criteri posti a fondamento della giustificabilità della predetta condotta venga, poi, estesa a comportamenti agonistici che esulano dai limiti delle regole del gioco del calcio, laddove appaiano dettati solo dall'esuberanza e dalla passione tipiche con le quali gli atleti affrontano l'impegno sportivo. Del resto, non appare corretto configurare un fatto penalmente punibile in ogni condotta proibita dalle regole del gioco, anche tenuto conto del fatto che «*molte azioni violente, per quanto non previste o addirittura proibite dai regolamenti tecnici, rientrano nella inevitabile area del rischio che ogni atleta accetta al momento di scendere in campo*».⁶²

Non può, dunque, automaticamente assumersi la sussistenza della colpa nel comportamento dell'atleta che violi il regolamento sportivo, atteso che «*nel consenso è compreso anche il rischio generico del fallo (ad es., il giocatore di calcio è conscio della possibilità, o addirittura della probabilità, di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto, o con una spinta che superi i limiti regolamentari, e partecipando al gioco tacitamente consente al rischio di subire in conseguenza di ciò delle lesioni). È tuttavia configurabile la colpa quando vi è il superamento del rischio consentito in quella determinata pratica sportiva ed al quale il gareggiante consente. Ritiene la Corte che tale superamento si verifichi quando il fallo, oltre che esser volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, proprio in base alla *leges artis*, un comportamento agonistico ed anche rude, ma che non travalichi dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica*».⁶³

E, sotto altro profilo, vi è l'esigenza di escludere la punibilità di determinate condotte che, seppur violente, appaiano rientrare nell'area di una certa "normalità" del rischio. La violazione della regola sportiva, dunque, non sempre comporta conseguenze in termini di responsabilità, punibilità del fatto e risarcibilità del danno, in occasione del verificarsi di un evento lesivo dell'altrui incolumità personale, attesa la sottostante valutazione della colpa in termini sensibilmente più ampi.

In tale contesto, come già sopra è cenno, si parla anche di illecito sportivo in contrapposizione all'illecito penale: nella categoria rientrerebbero quelle condotte sportive che, pur violando le regole tecniche dell'attività agonistica e, in quanto tali, passibili di sanzione sportiva, non superano la soglia del rischio consentito nell'esercizio dell'attività sportiva e rimangono, dunque, penalmente non perseguibili.⁶⁴

In tal ottica, «*in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei*

⁶² E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, cit., 934.

⁶³ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, cit.

⁶⁴ M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, Torino, 2004, 8.

*comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultino pregiudizievoli per l'integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito. Si tratta di un'area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante».*⁶⁵

Non sempre, dunque, «*la condotta violenta è perseguibile penalmente, perché l'azione lesiva (es. fallo di ostruzione) può essere un illecito sportivo sanzionato solo dalle norme regolamentari, in quanto non ha superato il rischio consentito*».⁶⁶ La responsabilità, cioè, è configurabile soltanto nel caso in cui l'atleta crei una situazione di pericolo che eccede, oltre ogni limite, «*la vivacità, l'audacia e lo spirito agonistico propri di ciascuna manifestazione sportiva, si da sfociare in manifestazioni di irruenza, di aggressività o addirittura di violenza, incompatibili con la natura, lo spirito e la stessa disciplina del gioco*».⁶⁷ Insomma, il carattere naturalmente rischioso dell'attività sportiva autorizzata e la sovrapposizione dei diversi ordinamenti, conduce ad escludere una rigida connessione tra rispetto del regolamento sportivo e scriminante sportiva. Ma quando il comportamento dell'atleta ecceda la violenza-base generalmente tollerata dai regolamenti sportivi e dall'ordinamento giuridico, la stessa non può non diventare suscettibile di attribuzione di responsabilità. Per inciso, per violenza di base deve intendersi quella connessa al tipo stesso di gioco, con la conseguenza che può escludersi «*una effettiva aggressione dei beni giuridici tutte le volte che l'intrinseco valore della condotta denoti un agire in conformità ai valori etico-sociali tutelati dall'ordinamento*».⁶⁸

Il discrimine tra azione fallosa sanzionabile solo in sede sportiva, e quella punibile anche in sede penale può essere individuato nella volontarietà o meno della violazione della regola tecnica.⁶⁹ Nel caso, infatti, in cui «*la violazione non sia volontaria, ma rappresenti lo sviluppo fisiologico di un'azione particolarmente concitata, non viene superata l'area del rischio consentito. Nel caso in cui, invece, la violazione della regola sportiva sia voluta e sia deliberatamente piegata al conseguimento del risultato -con indifferenza per l'altrui integrità fisica o, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla- si entra nell'area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa*».⁷⁰

In definitiva è «*l'attacco sleale portato all'avversario, è l'azione incurante dell'integrità fisica e della vita altrui, è l'aggressione che si svolge nel disprezzo dei sani valori dell'ordinamento sportivo che rilevano nell'illecito penale,*

⁶⁵ Così Cass. pen., 23 maggio 2005, n. 19473, cit., 1036.

⁶⁶ C. SPINA, *Lesioni colpose durante un'azione di gioco*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 138.

⁶⁷ Trib. Bari, 22 maggio 1963, cit., 315.

⁶⁸ E. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, cit., 198.

⁶⁹ Anche Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Riv. Pen.*, 2000, 333.

⁷⁰ G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2005, 1039.

marcando i confini del rischio consentito». ⁷¹ Del resto, i principi di lealtà sportiva e di rispetto dell'avversario, codificati nei regolamenti che ciascun calciatore accetta all'atto del tesseramento, appaiono funzionali al perseguimento dei valori insiti nell'esercizio della pratica sportiva.

Deve, dunque, escludersi un'assiomatica automaticità tra inosservanza del regolamento sportivo e presunzione di colpa: infatti, «*il rischio permesso viene superato non già quando viene violata la regola sportiva, bensì quando viene infranta la norma di prudenza che sovrintende alla disciplina sportiva, quando cioè l'azione pericolosa si pone in contrasto con i canoni fondamentali della competizione agonistica, canoni che mirano ad evitare ogni forma di sleale degenerazione dello sport*». ⁷² Ed in tale direzione sembra potersi ascrivere anche la decisione di condanna, a titolo di colpa, per le lesioni gravissime riportate dal portiere che, respinto il pallone proveniente da un calcio d'angolo, in fase di ricaduta, veniva duramente colpito con una gomitata all'addome dall'attaccante della squadra avversaria. ⁷³

Pertanto, se la violazione delle regole del gioco è avvenuta al di fuori di quella ordinaria diligenza e prudenza comunque richiesta ad ogni atleta, seppur la soglia del fatto colposo è più alta di quella tradizionale grazie al "filtro" dello svolgimento di un'attività sportiva consentita, o addirittura deliberatamente allo scopo di arrecare danno all'avversario, la condotta potrà essere considerata antisportiva e, dunque, suscettibile di essere punita a titolo, rispettivamente, colposo o doloso. In particolare, può configurarsi un reato doloso allorché il gioco è soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni personali, mentre il reato è colposo laddove la violazione delle regole sportive avvenga nel corso di un'ordinaria azione di gioco e la stessa risulti finalizzata non già ad arrecare danni all'avversario, bensì al mero conseguimento del risultato agonistico. In definitiva, quelle condotte di gara che, pur violando le regole tecnico-sportive e risultando pregiudizievoli per l'integrità fisica di altri calciatori, siano dettate esclusivamente dal perseguimento delle finalità agonistiche e rimangano comunque nello stretto esercizio dell'attività sportiva e, quindi, nei limiti della soglia del rischio consentito e della violenza di base tollerata, non sono penalmente rilevanti.

7. La responsabilità sul piano civile

Il dibattito sulla scriminante sportiva si è sviluppato, soprattutto, in campo penale.

⁷¹ E. PALOMBI, *Ibidem*, 199.

⁷² E. PALOMBI, *Ibidem*, 200.

⁷³ Si trattava di un incontro di calcio del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto, disputatosi il 3 marzo 1995. Nell'occasione, il portiere, immediatamente trasportato all'Ospedale di Mirano (Ve), subiva la splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale. In primo grado, il Tribunale di Venezia (27 settembre 1999, cit.) condannava l'attaccante alla pena di otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in separata sede, con provvisoria liquidata in lire 20.515.600. In secondo grado, la Corte d'Appello di Venezia (11 dicembre 2003) riformava la sentenza, dichiarando non doversi procedere per intervenuta

Ma è possibile osservare che i criteri elaborati in materia sono utilizzabili anche sul terreno civile, «specie ove si consideri il consolidato principio, secondo il quale la normativa aquiliana contiene un implicito rinvio alle disposizioni penali in materia di cause di giustificazione, in presenza delle quali anche l'illecito extracontrattuale resterebbe escluso». ⁷⁴ Ne deriva che, sul piano civilistico, il danno è ingiusto solo ove sia possibile considerarlo contemporaneamente *contra ius e non iure* ⁷⁵ e, di conseguenza, non è risarcibile laddove sussista un'idonea causa di giustificazione.

In particolare, la giurisprudenza richiama spesso la figura del c.d. rischio sportivo, ⁷⁶ ossia l'accettazione delle conseguenze dannose riconducibili all'alea normale connaturata all'attività esercitata, che ogni atleta accetta nel momento in cui intraprende la pratica sportiva. In altri termini, «il rischio sportivo parrebbe rappresentare il “rovescio della medaglia” della condotta riconducibile all'atleta medio. Laddove quest'ultima viene ritenuta lecita anche quando si estrinsechi in un insieme di azioni che, in via ordinaria, sarebbero vietate o considerate pericolose, sul lato opposto (quello della vittima del “sinistro sportivo”) si riversa l'onere di sopportare, almeno entro certi limiti, le conseguenze di tali comportamenti». ⁷⁷

In tal ottica, peraltro, occorre tenere anche presente il contesto specifico in cui ha origine l'evento lesivo, nel senso che sussiste una certa gradualità dello stesso rischio accettato, soprattutto in funzione del tipo di incontro (amichevole, tra professionisti, tra dilettanti, tra ragazzi, tra allievi, ecc.). ⁷⁸

La condotta del giocatore non professionista, infatti, deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico all'avversario, e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono scriminate nei limiti del rischio consentito. ⁷⁹

Per quanto, specificamente, concerne il piano della responsabilità di ordine civilistico, la discussione si è accesa, soprattutto, sulla misura agonistica che è possibile ritenere congrua e compatibile con il gioco del calcio e la specifica azione di gara, onde delineare quali siano le lesioni che possano, anche implicitamente,

prescrizione del reato, pur confermando le statuizioni civili.

⁷⁴ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, cit., 2027, che, a tal proposito, richiama Cass. civ., 3 giugno 1998, n. 5462, in *Giust. Civ. Mass.*, 1998, 1205; Trib. Verona, 13 dicembre 1988, in *Giur. It.*, 1990, I, 2, 135; Pret. Trento, 11 maggio 1996, cit.

⁷⁵ Così, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1980, n. 2105, in *Giust. Civ. Mass.*, 1980, f. 4.

⁷⁶ *Ex multis*, Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 482, in *Dir. e Giust.*, n. 5, 2003, 30; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Resp. Civ. Prev.*, 1997, 699; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1968, n. 2414, in *Resp. Civ. Prev.*, 1969, 335.

⁷⁷ R. FRAU, *ibidem*, 2032.

⁷⁸ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, cit.

⁷⁹ Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n. 33577, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol.2, n.3, 2006, 167.

ritenersi accettate dai calciatori nel momento stesso in cui aderiscono alla FIGC o, comunque, scendono sul rettangolo di gioco, anche al fine della individuazione di quelle condotte sportive che possono acquistare rilievo per l'ordinamento giuridico, sotto il profilo della responsabilità civile.

Occorre considerare che, entro certi limiti, la lesione dell'integrità fisica del partecipante ad una partita di calcio deve considerarsi eventualità contemplata, caratterizzandosi, la pratica sportiva considerata, per un certo grado di contrasto fisico tra i calciatori. In questa sede, dunque, al fine di valutare se sussista o meno la responsabilità, l'attenzione si sposta sul piano della verifica della sussistenza di uno stretto collegamento di natura funzionale tra evento lesivo e gioco, anche tenuto presente che appare evidente che ogni competizione sportiva non può essere efficacemente svolta senza «*energia, aggressività, velocità, rapidità di decisioni, istintività di reazioni, generalmente considerate incompatibili con un elevato grado di considerazione della altrui incolumità e col costante rispetto delle regole proprie del gioco; il quale mira ad un risultato alla cui realizzazione sono del resto indispensabili – come è stato osservato – anche un certo grado di audacia e spericolatezza*».⁸⁰

Secondo la predetta ricostruzione, quindi, a differenza di quanto ordinariamente affermato dai giudici penali, «*non viene in rilievo la volontarietà del fallo o della violazione della regola del gioco ma l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale tra il gioco e l'evento lesivo. Tale relazione viene a mancare, in primo luogo, se l'atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni, anche se la condotta in sé non integra una violazione delle regole del gioco, in quanto non rientra nelle caratteristiche dello stesso che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad un altro giocatore*».⁸¹ Sotto questo angolo visuale, pertanto, la regola sportiva viene ad assumere una valenza meramente integrativa, complementare e sussidiaria rispetto alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico generale, anche se il comportamento sportivo conforme al regolamento gode di una presunzione di liceità, superabile soltanto con precisi contrari elementi oggettivi.

Il suddetto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo viene interrotto dalla condotta dolosa del calciatore, volta a causare lesioni all'avversario. Ma, al di là di tale ipotesi estrema e, forse, più facilmente identificabile, una cesura nel nesso sopra descritto può rinvenirsi anche nel caso del comportamento che, pur non ascrivibile al campo della volontarietà, risulti avulso dalle caratteristiche proprie del gioco del calcio, in generale ed incompatibile con le esigenze del contesto in cui si svolge l'azione di gioco, in particolare. Sono questi, dunque, i parametri da tenere presente ai fini della verifica della sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo al calciatore che abbia provocato danni all'avversario nel corso di un'azione di gioco.

La qualificazione del nesso funzionale, dunque, consente alla giurisprudenza

⁸⁰ Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, cit.

⁸¹ G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, cit., 1040.

di ricercare, senza far ricorso all'istituto della scriminante di penalistica memoria, il punto di equilibrio tra interesse allo svolgimento delle attività sportive ed esigenza di riparazione del danno causato in occasione dell'esercizio della disciplina sportiva medesima. Pratica applicazione, questa, del precetto generale secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'ingiustizia e, quindi, della risarcibilità o meno del danno, è necessario procedere ad un «*giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza*».⁸²

8. Considerazioni conclusive

Tentando di costruire un momento di sintesi conclusiva è possibile, anzitutto, rilevare come l'orientamento dottrinale di gran lunga prevalente sia volto a giustificare «*quei fatti che, in base alla valutazione media, possono essere tollerati nell'esercizio dell'attività sportiva, previo, sempre, il rispetto delle regole della competizione, considerato come la fondamentale linea di demarcazione del lecito dall'illecito*».⁸³ Non, dunque, una affermazione di assoluta liceità dell'attività sportiva violenta, bensì un attento esame della singola condotta sportiva, operata alla luce dello sport di riferimento, onde verificare l'operatività della causa di non punibilità e, nel contempo, evitare indiscriminate dilatazioni dell'area di rischio cui va incontro ogni calciatore.

La linea di demarcazione fondamentale per distinguere la condotta sportiva scriminata da quella violenta punibile sotto il profilo penale o, comunque, fonte di responsabilità civile, rimane quella della verifica della congruità dell'azione rispetto alla disciplina praticata ed al relativo regolamento di gioco. «*Il punto cruciale*», cioè, «*per distinguere l'attività lecita da quella illecita o, più tecnicamente, per delimitare il mero illecito sportivo dall'illecito fonte di responsabilità civile e/o penale, è costituito dalla sussistenza o meno di quel rapporto di funzionalità tra l'azione che ha dato luogo alle lesioni e lo scopo proprio dell'attività sportiva*».⁸⁴

Escluso che un problema di responsabilità possa sorgere per condotte conformi al regolamento di gioco, nelle altre ipotesi la colpa sportiva non deve essere, comunque, considerata sulla base dei rigidi ed usuali criteri della prudenza, bensì alla luce della particolare natura dell'attività sportiva che, seppur intrinsecamente o eventualmente pericolosa è tuttavia consentita, con la conseguenza che il caso fortuito trova ampi margini di applicazione.⁸⁵

⁸² Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in *Resp. Civ. Prev.*, 1999, 981, nonché in *Danno e Resp.*, 1999, 965, nonché in *Il Corr. Giur.*, 1999, 1367, nonché in *Contratto e Impr.*, 1999, 1025.

⁸³ M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 429.

⁸⁴ Pret. Trento, 11 maggio 1996, cit., 277.

⁸⁵ In tali termini si esprime F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, cit., 648.

Sul fronte giurisprudenziale è possibile registrare analoghi indirizzi. La giurisprudenza sembra aver «*trovato un punto di equilibrio stabilendo che la scriminante non codificata del rischio sportivo non opera automaticamente quando venga praticata l'attività sportiva ma subisce una mitigazione nel momento in cui quest'ultima diventa la mera occasione per porre in essere un'attività illecita, generatrice di danno*». ⁸⁶ Viene, infatti, normalmente esclusa la responsabilità del giocatore ogniqualvolta l'evento lesivo è conseguenza di un'azione sportiva funzionale alla competizione agonistica e finalisticamente inserita nello svolgimento della gara, ⁸⁷ ossia allorché la stessa sia in qualche modo inquadrabile nel contesto di gioco e, segnatamente, in un'azione di gioco. In altri termini, «*non dà luogo a responsabilità civile il fallo commesso da un calciatore ai danni di un avversario se collegato funzionalmente al gioco se posto in essere con una violenza compatibile con le caratteristiche concrete del gioco stesso*». ⁸⁸

Il limite della non punibilità è rappresentato dall'intenzione del calciatore di ledere: «*nel caso di partite di calcio, ove un atleta coscientemente ponga a repentaglio l'incolumità di un altro atleta, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, con la conseguenza che il reato sarà colposo, se dipende da violazione del regolamento, o doloso, se l'intenzione dell'agente è proprio quella di ledere e se la gara, o lo stesso fallo di gioco, non è che l'occasione per ledere*». ⁸⁹

Analogamente, appare costituire fonte di responsabilità quel comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo che «*non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto -casi deplorabili che purtroppo non sono infrequenti, per esempio, sui campi di calcio- oppure a "punirlo" per un fallo involontario subito - c.d. fallo di reazione anche esso piuttosto frequente*». ⁹⁰

Insomma, può affermarsi che il giocatore sarà responsabile per i danni e, ove sussistano i presupposti, passibile di sanzione penale, laddove il suo

⁸⁶ A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 1, n. 2, 2005, 44. In altra opera, *Lesioni cagionate durante una gara di calcio: un "vulnus" all'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, n. 5, 2005, 683, l'Autore ha utilizzato l'espressione "licence to kill" per segnalare i rischi di un'attività sportiva violenta sempre scriminata: da qui probabilmente quello che definisce un vero e proprio *revirement* della giurisprudenza. In termini non dissimili si era espresso E. PALOMBI, *Ibidem*, cit., 194, secondo cui «*gli orientamenti comunemente seguiti in dottrina non sempre offrono validi elementi di giudizio per definire in tempi obiettivi i limiti della liceità di fatti lesivi nell'ambito dell'attività sportiva, mentre la genericità dei criteri adottati appare estremamente pericolosa costituendo una implicita e a volte esplicita licenza di ledere l'altrui incolumità personale*».

⁸⁷ Trib. Monza, 22 luglio 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 758, secondo cui «*in caso di infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, i danni per le lesioni riportate non sono risarcibili, a meno che non venga dimostrata l'intenzionalità della condotta o quantomeno la colpa grave dell'agente, sotto il profilo di una violazione delle regole del gioco, perpetrata con la coscienza di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario*».

⁸⁸ Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, cit., 168.

⁸⁹ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, cit., 1726.

⁹⁰ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, cit., 320.

comportamento di gara esorbiti dai doveri di lealtà sportiva e fuoriesca dagli schemi tipici del gioco del calcio e la violazione delle regole tecniche non sia diretta al compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri e diversi fini estranei alla competizione. La condotta sarà, quindi, sanzionabile e fonte di responsabilità risarcitoria laddove si riveli avulsa dal contesto di gioco e delle esigenze della gara.⁹¹

In definitiva, il comportamento diviene illecito quando l'azione da cui discende l'evento lesivo, avulsa dalle esigenze della competizione sportiva, risulti determinata dall'intenzione di compiere una violenza diretta alla lesione dell'altrui incolumità personale⁹² o, comunque, dal porre scientemente a repentaglio l'integrità fisica dell'avversario, esponendolo ad un rischio maggiore di quello che può ritenersi accettato.⁹³

Non manca, tuttavia, qualche richiamo all'atteggiamento di specifica prudenza ed avvedutezza che non deve mai venir meno in ogni atleta. Il comportamento del calciatore deve, infatti, caratterizzarsi per la «*necessaria osservanza delle regole di una data attività sportiva, controllata, però, in ogni momento, e per quanto può essere conseguito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso vigile e umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia dell'avversario che di terzi*». ⁹⁴ In altri termini, l'osservanza delle regole del gioco non esaurisce i doveri di correttezza, lealtà sportiva e prudenza del calciatore che ha anche il dovere di astenersi da «*azioni di manifesta e particolare pericolosità*». ⁹⁵ La condotta sportiva, deve essere sempre tenuta nei limiti del rispetto dell'altrui integrità fisica e ciò comporta il dovere di astenersi da azioni che, pur consentite dalla regola sportiva, provochino l'insorgere di fatto di un pericolo manifesto per l'avversario. Anche se tali considerazioni devono, poi, essere temperate dalla

⁹¹ Cass. pen., sez. V, 6 marzo 1992, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 321; nonché in *Giust. Pen.*, 1994, II, 313 (s.m.); Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, in *Foro It.*, 1974, II, 377.

⁹² In tal senso, Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, n. 4513, in *Riv. Dir. Sport.*, 273, con nota di C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, che ha condannato per il delitto di lesioni personali gravi il giocatore colpevole di aver colpito un avversario, procurandogli la frattura della mandibola, quando gli stessi non erano in alcun modo impegnati in un'azione di gioco. Nello stesso senso Trib. Udine, 6 giugno 1990, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 85, che ha giudicato penalmente responsabile «*il giocatore di football americano che, nel corso di una gara ed in occasione di un impatto con un avversario per contrastarlo, anche senza il possesso della palla, l'abbia colpito volontariamente con un pugno al corpo provocandogli gravissime lesioni personali: non si tratta infatti, nella fattispecie, di un colpo rientrante nelle regole di quella pur maschia e violenta disciplina sportiva*». Secondo Trib. Belluno, 28 maggio 1986, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 95, «*è responsabile penalmente un giocatore di calcio, che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisce con un pugno al volto un avversario provocandogli lesioni personali*». Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 197 ha ritenuto penalmente responsabile «*il calciatore che, a gioco fermo, colpisce un avversario procurandogli lesioni personali*».

⁹³ Trib. Aosta, 21 maggio 1997, in *Resp. Civ. Prev.*, 1997, 1208.

⁹⁴ Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 1950, n. 117, in *Giust. Pen.*, 1951, II, 230, con nota di E. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*.

⁹⁵ Così Cass. pen., 22 maggio 1967, in *Foro It.*, Rep., 1967, voce *Reato colposo*, n. 117.

consapevolezza che lo spirito combattivo e l'energia spesa nella competizione agonistica non sempre permettono al giocatore il governo, in ogni momento ed in ogni frangente, della propria condotta di gara.

Ad ogni calciatore è, dunque, quantomeno richiesto di tenere sempre desto il senso di rispetto dei valori dello sport, della lealtà, della correttezza, anche se non può ignorarsi che a volte la valutazione della condotta agonistica diviene alquanto difficile, attesa la velocità delle azioni dell'odierno gioco del calcio, i contrasti sempre più energici tra avversari, la repentinità (e, quindi, non prevedibilità) dei movimenti dei calciatori. Si aggiunga che la dinamicità delle azioni nel gioco del calcio è tale che non sempre è possibile o, comunque, facile procedere con l'analisi *a priori* della prevedibilità dell'evento, con la conseguenza che quel giudizio viene di fatto sostituito dalla valutazione *a posteriori*, con rischio di un'applicazione della regola tautologica per cui se l'evento lesivo si è verificato, lo stesso era evidentemente prevedibile.

In definitiva, il gioco falloso (sanzionato con il provvedimento sportivo del direttore di gara) si trasforma in gioco pericoloso (possibile fonte di responsabilità civile e/o penale) quando il calciatore «*pone in essere un comportamento che, superando i criteri della prudenza adeguata alle regole del gioco, cagiona una lesione grave ad un calciatore avversario*».⁹⁶

⁹⁶ Trib. Firenze, 30 marzo 1982, in *Giur. Merito*, 1984, 1209.

Bibliografia

- G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1984.
- E. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio* in *Giustizia Penale*, 1951.
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1989.
- M. B. BARBORINI, *Rilevanza dell'attività sportiva*, in *Giurisprudenza di Merito*, II, 1985.
- A. BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1976.
- G. BETTIOL, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1982.
- M. BIANCA, *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1994.
- A. BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1992.
- F. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, 1984.
- C. CAIANELLO, *I destinatari della scriminante sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1977.
- C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1975.
- E. F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1981.
- F. S. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1959.
- M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, Torino, 2004.
- F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1950.
- G. COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Cedam, Padova, 1984.
- L. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1960.
- G.V. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1983.
- M. DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed anti giuridicità*, in *Danno e Responsabilità*, 2003.
- T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali di Diritto e Procedura Penale*, 1932.
- T. DELOGU, *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, Milano, 1936.
- G. DE MARZO, *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa* in *Danno e Responsabilità*, 1999.
- G. DE MARZO, *Violazione delle regole del gioco e responsabilità dell'atleta*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997.
- I. DE SANCTIS, *Il problema della liceità della violenza sportiva*, in *Archivio Penale*, 1967.
- E. DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giurisprudenza di Merito*, 1984.
- G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, 2005.
- V. FEDELI, *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1975.
- C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, Napoli, 1966.
- V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportive e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.

- E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cassazione Penale Massimario Annotato*, 1981.
- E. FORTUNA, *Relazione di sintesi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1981.
- R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, n. 12, 2006.
- V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984.
- S. GALLIGANI, A. PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 3, 2007.
- L. GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1950.
- M. GRASSANI, *Il nuovo Statuto FIGC tra passato e futuro*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007.
- G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIII, Giuffrè, Milano.
- M. LO PIANO, *Indirizzi giurisprudenziali in tema di responsabilità per illecito sportivo*, in *Rivista Giuridica di Circolazione dei Trasporti*, 1997.
- A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1992.
- F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XV, Giuffrè, Milano.
- G. MELILLO, *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto* in *Cassazione Penale*, 1993.
- F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano.
- P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Cedam, Padova, 1972.
- G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1953.
- E. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1984.
- A. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Archivio Penale*, 1962.
- N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro amministrativo TAR*, n. 3, 2007.
- P. PAOLUCCI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Rivista Penale*, 1962.
- T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1962.
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1979.
- F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1993.
- R. RAMPIONI, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1975.
- P. ROSA, *I calci nel gioco del calcio*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997.
- L. SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cassazione Penale*, 1983.
- M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002.
- G. SANTANIELLO, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1957.

-
- C. SPINA, *Lesioni colpose durante un'azione di gioco*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1970.
- G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1958.
- G. VIDIRI, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cassazione Penale*, 1992.
- S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1963.